

RELAZIONE TECNICA
relativa alla deliberazione 29 dicembre 2007, n. 352/07

PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO PER IL TRIMESTRE GENNAIO - MARZO
2008 DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA

1. Interventi oggetto della deliberazione connessa alla presente relazione tecnica

1.1 Il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica:

- a) fissa i livelli degli elementi PE e PD e del corrispettivo PED;
- b) rivede al ribasso i valori della componente UC₁ fissati con deliberazione 27 settembre 2007, n. 238/07 (di seguito: deliberazione n. 238/07);
- c) fissa pari a 0 (zero) il livello del corrispettivo PPE;
- d) aggiorna e pubblica l'Allegato C della deliberazione 9 maggio 2007 n. 110/07;
- e) fissa il corrispettivo unitario riconosciuto a titolo di acconto all'Acquirente unico per le attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela nell'anno 2008;
- f) sospende i termini relativi alla determinazione dei prezzi di riferimento di cui all'articolo 9 del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) per l'erogazione dei servizi di vendita di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07, Allegato A alla deliberazione 27 giugno 2007, n. 156/07 come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV).

2. Corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela

2.1 Il TIV definisce i corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica destinata ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela (corrispettivo PED) come la somma dei seguenti elementi:

- a) elemento PE, a copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'acquisto dell'energia elettrica;
- b) elemento PD, a copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per il dispacciamento dell'energia elettrica.

Il TIV prevede che il corrispettivo PED, gli elementi PE e PD siano aggiornati dall'Autorità alla fine di ciascun trimestre con riferimento al trimestre successivo.

2.2 Le modalità di determinazione del corrispettivo PED prevedono che esso sia determinato dall'Autorità sulla base del prezzo di cessione pagato dall'esercente la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti cui è erogato il servizio. In particolare, il prezzo di cessione risulta articolato per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e riflette i costi di acquisto e funzionamento e di dispacciamento dell'Acquirente unico S.p.a. (di

seguito: Acquirente unico), soggetto che a partire dall'1 luglio 2007 svolge la funzione di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela.

2.3 Il TIV prevede che il corrispettivo PED sia:

- a) non articolato per fasce orarie, per i clienti finali non dotati di misuratore atto a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3 (di seguito: clienti monorari);
- b) articolato per le fasce orarie F1, F2 ed F3, per i clienti finali dotati di misuratore atto a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 e F3 e che abbiano fatto richiesta di applicazione di corrispettivi differenziati per dette fasce entro il 30 settembre 2007 (di seguito: clienti multiorari);
- c) articolato per le fasce orarie F1 ed F23, per i clienti finali dotati di misuratore atto a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1 ed F23 e che facciano richiesta di applicazione di corrispettivi differenziati per dette fasce (di seguito: clienti biorari).

Si precisa che ai clienti finali di cui alla precedente lettera c) che non fanno richiesta di applicazione di corrispettivi differenziati per le fasce orarie F1 ed F23 è applicato il corrispettivo PED monorario, al pari dei clienti di cui alla precedente lettera a).

2.4 In termini operativi, i livelli del corrispettivo PED e degli elementi PE e PD sono definiti considerando:

- a) la valorizzazione dei costi sostenuti, sulla base dei dati di consuntivo e di pre-consuntivo, dall'Acquirente unico nei mesi dell'anno già trascorsi;
- b) la valorizzazione dei costi che l'Acquirente unico sosterrà nei restanti mesi dell'anno sulla base delle migliori previsioni dell'andamento delle variabili rilevanti ai fini della determinazione dei costi di approvvigionamento dell'Acquirente unico;
- c) la quantificazione del recupero necessario a ripianare eventuali differenze tra la valorizzazione ex-ante e la valorizzazione ex-post dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per i mesi dell'anno rispetto ai quali sono disponibili dati di consuntivo e pre-consuntivo.

2.5 Infine il TIV prevede l'applicazione ai clienti finali cui è erogato il servizio di maggior della componente UC₁ e del corrispettivo PPE: in merito alla loro valorizzazione e alla loro applicazione si rimanda al successivo capitolo 5.

3. Valorizzazione dei costi di acquisto e di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico

3.1 Il comma 11.3 del TIV prevede che il prezzo di cessione praticato dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela per la vendita di energia elettrica ai clienti cui il servizio è erogato sia determinato, per ciascun mese, sulla base dei costi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico medesimo. In particolare, il prezzo di cessione è pari, in ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3 di un mese, alla somma di tre componenti:

- a) il costo unitario di acquisto dell'energia elettrica sostenuto dall'Acquirente unico nelle ore comprese in detta fascia oraria;
- b) il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per il servizio di maggior tutela nelle ore comprese in detta fascia oraria;
- c) il corrispettivo unitario riconosciuto all'Acquirente unico per il proprio funzionamento.

3.2 Il costo unitario di acquisto dell'energia elettrica di cui al paragrafo 3.1, lettera a), è calcolato come media ponderata per le rispettive quantità di energia elettrica dei costi unitari sostenuti dall'Acquirente unico nelle ore comprese in ciascuna fascia oraria:

- a) per l'acquisto dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima (di seguito: MGP) e nel mercato di aggiustamento;
- b) per l'acquisto dell'energia elettrica attraverso contratti di compravendita di energia elettrica conclusi al di fuori del sistema delle offerte (di seguito: contratti bilaterali);
- c) per la copertura dei rischi connessi all'oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica, attraverso contratti differenziali o altre tipologie di contratto di copertura di rischio prezzo (di seguito: contratti differenziali).

3.3 Ai fini della determinazione del costo unitario di cui al precedente punto 3.2, gli importi relativi all'energia elettrica di sbilanciamento valorizzati al prezzo di cui al comma 30.4, lettera c), della deliberazione n. 111/06 (PUN) si intendono, ai sensi del comma 11.4 del TIV, compresi nei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica nel MGP e non tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento.

3.4 Il comma 11.5 del TIV stabilisce, inoltre, la modalità di valorizzazione del costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in ciascuna fascia oraria di un mese per l'acquisto dell'energia elettrica attraverso contratti bilaterali o contratti differenziali. In particolare, è stabilito che tale valore venga determinato, per ciascuna fascia oraria del mese, scontando o aumentando il prezzo unitario mensile effettivo di acquisto in ragione del rapporto tra il costo unitario di fascia che l'Acquirente unico avrebbe sostenuto se l'acquisto in tale fascia fosse stato effettuato nel MGP e il costo unitario che l'Acquirente unico avrebbe sostenuto se l'acquisto in tale mese fosse stato effettuato nel MGP.

3.5 Sulla base delle informazioni trasmesse dall'Acquirente unico con le comunicazioni:

- a) 20 settembre 2007, prot. Autorità n. 25557 del 24 settembre 2007;
- b) 13 novembre 2007, prot. Autorità n. 30760 del 15 novembre 2007;
- c) 20 novembre 2007, prot. Autorità n. 31039 del 20 novembre 2007 (di seguito: comunicazione 20 novembre 2007);
- d) 12 dicembre 2007, prot. Autorità n. 33902 del 27 dicembre 2007;
- e) 12 dicembre 2007, prot. Autorità n. 33906 del 27 dicembre 2007;
- f) 20 dicembre 2007, prot. Autorità n. 33907 del 27 dicembre 2007

e delle informazioni trasmesse da Terna S.p.a. (di seguito: Terna) con comunicazione del 18 dicembre 2007, prot. Autorità n. 33597 del 20 dicembre 2007 (di seguito: comunicazione 18

dicembre 2007), nonché sulla base di ipotesi formulate dall'Autorità e illustrate nel prosieguo, si è provveduto a valorizzare rispettivamente il costo unitario di acquisto di cui alla lettera a) del precedente punto 3.1 e il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento di cui alla lettera b) del precedente punto 3.1.

Costi di acquisto sostenuti dall'Acquirente unico per il servizio di maggior tutela

3.6 Ai sensi dell'articolo 5.2 del TIV i clienti ammessi al servizio di maggior tutela sono i clienti finali domestici e le piccole imprese¹ che non hanno un venditore sul mercato libero. Con riferimento a tali clienti, l'Acquirente unico stima, per l'anno 2008, un fabbisogno di energia elettrica pari a circa 91 TWh.

3.7 La tabella 1 riporta, con riferimento all'anno 2008, l'energia elettrica approvvigionata dall'Acquirente unico distinta per fonte di approvvigionamento.

Tabella 1: Energia elettrica approvvigionata dall'Acquirente unico distinta per fonte di approvvigionamento utilizzata ai fini del calcolo del prezzo di cessione (anno 2008) – GWh

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	TOT
	GWh												
Importazioni (a)	446	418	446	432	446	432	446	446	432	447	432	446	5.270
Contratti fisici in banda (b)	727	680	726	703	727	703	727	727	703	728	703	727	8.582
Acquisti in borsa (c)	7.123	6.569	6.642	5.835	5.844	6.312	6.997	5.835	6.080	6.123	6.482	7.306	77.148
di cui:													
CIP6	911	853	910	882	911	882	911	911	882	913	882	911	10.760
VPP (d)	62	58	62	60	62	60	62	62	60	63	60	62	738
Totale	8.296	7.666	7.814	6.970	7.018	7.448	8.170	7.008	7.216	7.298	7.617	8.479	91.000
Acquisti in borsa non coperti (e)	6.149	5.658	5.670	4.892	4.871	5.370	6.023	4.861	5.138	5.148	5.539	6.333	65.650
% quota non coperta (f)	74%	74%	73%	70%	69%	72%	74%	69%	71%	71%	73%	75%	72%
(a) E' l'energia elettrica di cui alla lettera a) del paragrafo 3.8 della presente relazione tecnica. (b) E' l'energia elettrica di cui al punto 3.11 della presente relazione tecnica. (c) E' il totale delle quantità acquisite su MGP. (d) E' l'energia elettrica di cui al punto 3.12 della presente relazione tecnica. (e) E' la quota del fabbisogno approvvigionato con gli acquisti in borsa valorizzata al PUN per la quale l'Acquirente unico non risulta essere coperto; i valori riportati in tabella sono ottenuti, in ciascun mese, come differenza tra gli acquisti in borsa e la somma dell'energia elettrica CIP 6 e dell'energia elettrica corrispondente ai contratti differenziali a due vie. (f) E' il rapporto tra "Acquisti in borsa non coperti" e "Totale".													

3.8 La quota del portafoglio dell'Acquirente unico coperta con contratti bilaterali e differenziali fa riferimento ad un paniere che comprende:

- a) l'energia elettrica importata da Enel S.p.A. (di seguito: Enel) in esecuzione dei contratti pluriennali di importazione in essere al 19 febbraio 1997 e ceduta all'Acquirente unico ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2007 recante "Determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2008, e direttive all'Acquirente unico S.p.a. in materia di contratti pluriennali di importazioni per l'anno 2008" (di seguito: decreto 18 dicembre 2007);

¹ Sono piccole imprese tutti i clienti finali non domestici con tutti i punti di prelievo connessi in bassa tensione e con un numero di dipendenti inferiore a 50 e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro.

- b) altri contratti bilaterali;
- c) l'energia elettrica corrispondente alla capacità produttiva di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi del 29 aprile 1992, n. 6 (di seguito: capacità produttiva CIP 6/92);
- d) l'energia elettrica corrispondente al contratto sottoscritto con la società Enel Produzione S.p.A. in esito alle procedure per la cessione di capacità produttiva (di seguito: VPP).

- 3.9 L'energia elettrica di cui al precedente punto 3.8, lettera a), riguarda contratti di importazione dalla frontiera con la Svizzera e, in particolare, risulta pari a circa 5.270 GWh. Per i primi tre mesi del 2008 la valorizzazione dell'energia elettrica effettivamente importata oggetto di tali contratti è fissata pari a 68 €/MWh secondo quanto previsto dal decreto 18 dicembre 2007; per i mesi successivi la valorizzazione di tali contratti sarà aggiornata secondo quanto stabilito dalla deliberazione n. 329/07. Tuttavia, il contratto pluriennale tra la società Enel e la società Atel prevede alcune clausole di interrompibilità e modulabilità che possono dare luogo a differenze tra quanto effettivamente importato e la massima capacità di importazione dalla frontiera svizzera per l'esecuzione dei contratti in esame (600 MW). Tali differenze, ove riscontrate, saranno valorizzate al PUN.
- 3.10 La capacità produttiva CIP 6/92 assegnata all'Acquirente unico per l'anno 2008 è pari, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 novembre 2007 recante *“Determinazione delle modalità per la vendita sul mercato, per l'anno 2008, dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a.”* (di seguito: decreto 15 novembre 2007), al 25% del totale della capacità assegnabile ed è stata, in particolare, stimata pari a 1.225 MW costanti in ogni ora dell'anno. Le modalità di regolazione delle partite economiche risultanti dall'assegnazione di tale energia elettrica all'Acquirente unico sono equivalenti ad un contratto differenziale a “due vie” rispetto al PUN, con un prezzo *strike* di assegnazione che per i primi tre mesi del 2008 è stato pari a 68 €/MWh, in base a quanto stabilito dal decreto 15 novembre 2007, e che per i mesi successivi sarà aggiornato secondo quanto stabilito dalla deliberazione n. 331/07.
- 3.11 L'Acquirente unico ha inoltre bandito tre aste per la stipula di contratti bilaterali fisici in banda. In esito a tali aste sono stati assegnati 977 MW costanti in tutte le ore dell'anno (di seguito: contratti fisici in banda). La potenza assegnata singolarmente in ogni asta è riportata in tabella 2, per un totale annuo di energia elettrica approvvigionata pari a 8.582 GWh. L'energia elettrica relativa a tali contratti è valorizzata in base ai prezzi risultanti dalle singole procedure d'asta. In particolare: l'asta del 19 settembre 2007 prevede una valorizzazione a prezzo fisso con opzione di indicizzazione al prezzo del Brent, l'asta del 12 dicembre 2007 prevede una valorizzazione a prezzo fisso, l'asta del 20 dicembre 2007, infine, prevede una valorizzazione indicizzata al prezzo del Brent.

Tabella 2: Quantità assegnate in ogni singola asta (MW) – Contratti fisici in banda

	MW
asta del 19 settembre 2007	580
asta del 12 dicembre 2007	367
asta del 20 dicembre 2007	30

- 3.12 Infine, considerata l'incertezza relativa agli esiti delle procedure per la cessione di capacità produttiva (di seguito: VPP) da parte della società Enel Produzione Spa, è stata ipotizzata per l'anno 2008 la stipula di un contratto VPP di tipo baseload, assumendo, in particolare, rispetto alla capacità complessiva stimata una quota di capacità produttiva virtuale assegnata ad Acquirente unico pari complessivamente a 84 MW costanti in ogni ora dell'anno per un totale di 738 GWh.
- 3.13 Per quanto riguarda le importazioni annuali, considerata l'incertezza riguardo all'esito delle procedure concorsuali per la stipula di contratti di acquisto di importazione annuale per l'anno 2008 bandite dall'Acquirente unico, nonché l'incertezza riguardo all'esito delle procedure di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle reti di interconnessione con l'estero (di seguito: DCT), si è ipotizzato un prezzo dell'energia elettrica che potrebbe essere oggetto di importazione, comprensivo del costo sostenuto per l'assegnazione dei DCT, tale da garantire l'equivalenza economica della fornitura di importazione con il valore atteso dell'energia elettrica in Italia (PUN). In altre parole, è stata ipotizzata una quantità di importazione pari a zero e sono stati esclusivamente considerati i proventi derivanti dall'assegnazione dei DCT e spettanti all'Acquirente unico ai sensi del comma 12.6 della deliberazione n. 329/07. Tali proventi sono stati stimati sulla base delle informazioni relative ai valori della capacità disponibile sulle reti di interconnessione con l'estero nei diversi periodi dell'anno e ipotizzando i valori di assegnazione dei DCT a partire dagli esiti storici delle assegnazioni dei medesimi DCT.
- 3.14 La quota del portafoglio approvvigionata attraverso l'acquisto di energia elettrica su base annua nel MGP è prevista essere pari a circa l'85% del totale del fabbisogno, comprensiva dell'energia elettrica CIP 6/92 e dell'energia relativa al contratto VPP di cui al precedente punto 3.12.
- 3.15 La quota del fabbisogno di energia elettrica approvvigionata dall'Acquirente unico in borsa, ovvero acquistata al PUN, al netto delle coperture connesse all'energia elettrica corrispondente alla capacità produttiva CIP 6/92 e all'energia elettrica relativa al contratto VPP di cui al precedente punto 3.12 (c.d. portafoglio "scoperto") è prevista essere in media pari a circa il 72 % del totale del fabbisogno dell'Acquirente unico.

Previsioni relative all'andamento del prezzo del petrolio e del PUN orario

Il valore del costo medio di acquisto dell'energia elettrica da parte dell'Acquirente unico, elaborato dall'Autorità, incorpora alcuni dati previsionali relativi all'andamento del PUN orario ed, eventualmente, qualora l'Acquirente unico offra contratti differenziali con prezzi strike indicizzati al prezzo del greggio o di prodotti petroliferi, all'andamento mensile di tali prezzi.

Il prezzo del petrolio (Brent dated) è previsto attestarsi mediamente nel 2008 intorno a 82 US\$/barile, in aumento del 13,3% rispetto al valore medio del 2007.

Sui mercati valutari, che recentemente hanno visto un significativo rafforzamento dell'euro rispetto al dollaro, le attese confermano per il 2008 una valuta europea più forte della valuta americana nel confronto con il 2007. Il tasso di cambio dollaro/euro è pertanto previsto attestarsi intorno a 1,45 in media annua, in aumento di circa il 6% rispetto al 2007.

I costi variabili di generazione utilizzati nel modello per la previsione del PUN riflettono le proiezioni del prezzo del petrolio e del cambio.

Il PUN, in termini di media aritmetica annuale, è previsto aumentare del 6,3% nel 2008 rispetto al pre-consuntivo per il 2007. In valore assoluto la proiezione è pari a 75,41 €/MWh.

3.16 La tabella 3 riporta, per ciascun mese del periodo gennaio - dicembre 2008, la stima del costo medio di acquisto dell'energia elettrica dell'Acquirente unico.

Tabella 3: Costo medio di acquisto dell'energia elettrica sostenuto dall'Acquirente unico (anno 2008)

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
cent€/kWh	8,63	8,64	7,88	7,84	7,57	8,01	8,83	7,14	8,10	8,01	8,35	8,41

Costi di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico

3.17 Ai fini della valorizzazione dei costi sostenuti dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per il servizio di maggior tutela, sono state utilizzate, tra l'altro, le informazioni fornite da Terna nella comunicazione del 18 dicembre 2007.

3.18 Secondo quanto previsto nella deliberazione n. 111/06, l'Acquirente unico, in qualità di utente del dispacciamento per i clienti in maggior tutela, è tenuto a versare a Terna:

- a) il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento;
- b) il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema;
- c) il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna;
- d) il corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento, per la quota di sbilanciamento effettivo determinata secondo quanto disposto dall'articolo 72, comma 2, della deliberazione n. 111/06, così come modificata dalla deliberazione n. 350/07;
- e) il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;

- f) il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico;
- g) il corrispettivo a copertura della differenza tra le perdite effettive e le perdita standard nelle reti.

3.19 Al fine di stabilizzare i corrispettivi per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui alla lettera a) del precedente punto 3.18 e fissare i relativi corrispettivi unitari tenendo conto delle esigenze di fatturazione ai clienti finali, la deliberazione n. 314/06 ha rivisto le modalità di determinazione di tali corrispettivi che sono ora calcolati con cadenza trimestrale.

3.20 I valori riportati nella tabella 4 concorrono a determinare l'elemento PD e sono calcolati come somma dei corrispettivi di cui al precedente punto 3.18. In particolare:

- a) la determinazione del corrispettivo di cui al precedente punto 3.18, lettera a), tiene conto delle modificazioni della deliberazione n. 111/06 derivanti dalla deliberazione n. 350/07, relative alla ricomprensione nel calcolo del corrispettivo di eventuali saldi positivi derivanti dall'applicazione, con decorrenza 1 gennaio 2008, dei corrispettivi di utilizzo della capacità di trasporto di cui all'articolo 43 della deliberazione n. 111/06 e dall'assegnazione ed esercizio delle coperture CCC di cui alla deliberazione n. 205/04, nonché di saldi positivi relativi ai medesimi corrispettivi rimasti nella disponibilità di Terna relativi agli anni 2005, 2006 e 2007;
- b) i corrispettivi di cui al precedente punto 3.18, lettere c) e f), sono fissati per l'anno 2008 dalla deliberazione n. 111/06, così come modificata, rispettivamente, dalle deliberazioni n. 351/07 e n. 350/07;
- c) il corrispettivo di cui al precedente punto 3.18, lettera g), è stato posto pari a zero a partire dall'1 luglio 2007 con la deliberazione 27 giugno 2007, n. 159/07.

Tabella 4: Costi di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento (anno 2008)

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
cent€/kWh	0,61	0,61	0,61	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,63	0,63	0,63

3.21 I dati riportati nelle tabelle 3 e 4 riflettono le elaborazioni effettuate dall'Autorità sulla base delle informazioni rese disponibili da Acquirente unico e da Terna. Tali dati, oggetto di revisione su base trimestrale, non possono costituire titolo di affidamento in relazione alle decisioni future dell'Autorità.

Corrispettivo unitario riconosciuto all'Acquirente unico a titolo di acconto per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela nell'anno 2008

3.22 Con il provvedimento oggetto delle presente relazione tecnica è stato determinato il corrispettivo unitario riconosciuto a titolo di acconto all'Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela per l'anno 2008. La quantificazione di tale corrispettivo è stata effettuata sulla base delle informazioni economiche e patrimoniali inviate dall'Acquirente unico con comunicazione 20 novembre 2007 relative al pre-consuntivo 2007. L'importo riconosciuto a titolo di acconto tiene altresì

in considerazione i costi derivanti dal proseguimento, nel corso dell'anno 2008, delle attività connesse all'operatività del call center istituito con deliberazione n. 140/07 e finalizzato alla diffusione presso i clienti finali di informazioni relative alla liberalizzazione del mercato elettrico e del mercato del gas naturale.

4. Determinazione degli elementi PE, PD e del corrispettivo PED per il servizio di maggior tutela

Aggiornamento degli elementi PE e PD

4.1 Il comma 7.3 del TIV definisce l'elemento PE come:

- a) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_M , per i clienti monorari;
- b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_F , per i clienti multiorari;
- c) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_{bio} , per i clienti biorari;

dove:

PE_M (prezzo energia monorario) è la stima della media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e funzionamento dell'Acquirente unico, sostenuti per soddisfare la domanda relativa a ciascuna tipologia contrattuale compresa nel servizio di maggior tutela, espresso in centesimi di euro/kWh;

PE_F (prezzo energia per fascia) è la stima della media trimestrale, per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3, della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;

PE_{bio} (prezzo energia biorario) è la stima della media trimestrale, per ciascuna delle fasce orarie F1 ed F23, della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh.

4.2 Analogamente, il comma 7.4 del TIV definisce l'elemento PD come:

- a) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_M , per i clienti monorari;
- b) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_F , per i clienti multiorari;
- c) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_{bio} per i clienti biorari;

dove:

PD_M (prezzo dispacciamento monorario) è la stima della media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento dell'Acquirente unico di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, sostenuti per soddisfare la domanda relativa a ciascuna tipologia contrattuale compresa nel servizio di maggior tutela, espresso in centesimi di euro/kWh;

PD_F (prezzo dispacciamento per fascia) è la stima della media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento dell'Acquirente unico di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh;

PD_{bio} (prezzo dispacciamento biorario) è la stima della media trimestrale, per ciascuna delle fasce orarie F1 e F23, della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento dell'Acquirente unico di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.

- 4.3 Per quanto concerne la determinazione dei parametri PE_{bio} e PD_{bio} da applicare ai clienti domestici, il comma 25.9 del TIV dispone che per il periodo compreso tra l'1 ottobre 2007 e il 31 dicembre 2008 tali parametri siano calcolati come stima della media annuale, anziché trimestrale, per ciascuna delle fasce orarie F1 ed F23, delle componenti del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi, rispettivamente, di acquisto e funzionamento e di dispacciamento dell'Acquirente unico.
- 4.4 Per i clienti monorari i parametri PE_M e PD_M vengono calcolati come media annua, riferita all'anno solare, dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'Acquirente unico e ponderata in base al profilo di prelievo di ciascuna tipologia di clienti in maggior tutela.
- 4.5 Per i clienti multiorari i parametri PE_F e PD_F vengono calcolati come media dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'Acquirente unico relativi al trimestre oggetto dell'aggiornamento e ponderata sulla base del profilo di prelievo medio del trimestre dei clienti in maggior tutela dotati di misuratore atto a rilevare l'energia prelevata nelle fasce orarie F1, F2 ed F3.
- 4.6 Per i clienti biorari i parametri PE_{bio} e PD_{bio}:
- a) per i clienti domestici, sono calcolati come media annua, riferita all'anno solare, dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'Acquirente unico e ponderata in base al profilo di prelievo dei clienti domestici in maggior tutela nelle due fasce orarie F1 ed F23;
 - b) per i clienti non domestici, sono calcolati come media dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'Acquirente unico, relativi al trimestre oggetto dell'aggiornamento e ponderata sulla base del profilo di prelievo del trimestre dei clienti non domestici in maggior tutela nelle due fasce orarie F1 ed F23.
- 4.7 I valori dei parametri PE_M, PE_F, PE_{bio}, PD_M, PD_F e PD_{bio}, sono riportati nelle tabelle 5 e 6.

Tabella 5: Valori degli parametri PE_M, PE_F e PE_{bio} per il primo trimestre (gennaio – marzo) 2008

Tabella 5.1: Parametro PE_M	
tipologia contrattuale	cent€/kWh
Utenza domestica in bassa tensione	7,8465
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	6,3599
Altre utenze in bassa tensione	8,5409

La stima della media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e funzionamento dell'Acquirente unico, ponderata in base al profilo di prelievo complessivo dei clienti in maggior tutela, che rappresenta l'indicatore maggiormente confrontabile con il parametro PGN in vigore fino al 30 giugno 2007, è pari a 8,0697 cent€/kWh.

Tabella 5.2: Parametro PE_F		
Fascia oraria	tipologia contrattuale	cent€/kWh
F1	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	11,3140
F2		8,1812
F3		4,9810
F1	Altre utenze in bassa tensione	11,3140
F2		8,1812
F3		4,9810

Tabella 5.3: Parametro PE_{bio}		
Fascia oraria	tipologia contrattuale	cent€/kWh
F1	Utenza domestica in bassa tensione	11,1062
F23		6,2130
F1	Altre utenze in bassa tensione	11,3140
F23		6,3975

Tabella 6: Valori degli parametri PD_M, PD_F e PD_{bio} per il primo trimestre (gennaio – marzo) 2008

Tabella 6.1: Parametro PD_M	
tipologia contrattuale	cent€/kWh
Utenza domestica in bassa tensione	0,6506
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,6464
Altre utenze in bassa tensione	0,6500

La stima della media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento dell'Acquirente unico, ponderata in base al profilo di prelievo complessivo dei clienti in maggior tutela, che rappresenta l'indicatore maggiormente confrontabile con il parametro D in vigore fino al 30 giugno 2007, è pari a 0,6501 cent€/kWh.

Tabella 6.2: Parametro PD_F
--

Fascia oraria	tipologia contrattuale	cent€/kWh
F1 F2 F3	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,6123 0,6123 0,6123
F1 F2 F3	Altre utenze in bassa tensione	0,6123 0,6123 0,6123

Tabella 6.3: Parametro PD_{bio}		
Fascia oraria	tipologia contrattuale	cent€/kWh
F1 F23	Utenza domestica in bassa tensione	0,6506 0,6506
F1 F23	Altre utenze in bassa tensione	0,6123 0,6123

- 4.8 L'aliquota media dell'elemento PE è passata da 8,15 centesimi di euro/kWh nel quarto trimestre (ottobre – dicembre) 2007 a 8,94 centesimi di euro/kWh nel primo trimestre (gennaio – marzo) 2008 (aliquote al netto della quota di “recupero”).
- 4.9 L'aliquota media dell'elemento PD è passata da 0,78 centesimi di euro/kWh nel quarto trimestre (ottobre – dicembre) 2007 a 0,72 centesimi di euro/kWh nel primo trimestre (gennaio – marzo) 2008 (aliquote al netto della quota di “recupero”).

Recupero di eventuali differenze tra valorizzazione ex ante ed ex post dei costi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico

- 4.10 Come già ricordato al punto 2.4, la determinazione e l'aggiornamento trimestrale degli elementi PE e PD e del corrispettivo PED prevedono, da un lato, la determinazione della quota dei suddetti elementi che riflette al meglio la previsione dei costi sostenuti dall'Acquirente unico nell'anno solare di riferimento per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e, dall'altro, la quantificazione degli importi da recuperare al fine di ripianare eventuali differenze tra la valorizzazione ex ante effettuata dall'Autorità e la valorizzazione ex post sulla base dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'approvvigionamento dell'energia elettrica, relativamente ai mesi completamente trascorsi alla data dell'aggiornamento per i quali siano disponibili dati a consuntivo o pre-consuntivo dei suddetti costi.
- 4.11 Gli errori di stima non recuperati nell'anno solare di riferimento sono invece coperti tramite la perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento.
- 4.12 Nell'aggiornamento dei corrispettivi a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento per il primo trimestre di ogni anno non si effettua alcun adeguamento implicito degli elementi PE e PD per tenere conto degli errori di stima, non essendo noti dati a consuntivo o preconsuntivo dei costi sostenuti dall'Acquirente unico relativamente a nessun mese dell'anno di riferimento. Eventuali differenze tra la valorizzazione ex ante ed ex post dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica

verranno tenute in considerazione nell'adeguamento degli elementi PE e PD a partire dall'aggiornamento per il secondo trimestre dell'anno.

Aliquota media del corrispettivo PED

- 4.13 In ragione degli interventi sopra descritti l'aliquota media del corrispettivo *PED*, calcolata come somma degli elementi *PE* e *PD*, aggiornati come descritto sopra, passa da 9,15 centesimi di euro/kWh nel quarto trimestre (ottobre – dicembre) 2007 (aliquota comprensiva di “recupero”) a 9,66 centesimi di euro/kWh per il primo trimestre (gennaio - marzo) 2008.
- 4.14 L'aliquota media del corrispettivo *PED* è calcolata ipotizzando che tutti i clienti in regime di maggior tutela siano clienti monorari.

5. Perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica: aggiornamento della componente UC₁ e fissazione del corrispettivo PPE

- 5.1 Come ricordato al punto 2.5, il TIV prevede che ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela si applichino, tra l'altro, la componente UC₁ e il corrispettivo PPE. La loro applicazione è finalizzata alla copertura degli oneri derivanti dai meccanismi di perequazione alla cui determinazione concorrono anche gli squilibri derivanti dagli errori di stima dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'approvvigionamento dell'energia elettrica non recuperati nell'anno solare di riferimento tramite il meccanismo di recupero di cui al punto 4.10.
- 5.2 Con la deliberazione n. 352/07, oggetto della presente relazione tecnica, si è provveduto a modificare il TIV definendo la componente UC₁ e il corrispettivo PPE come di seguito indicato:
- a) la componente UC₁ è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato fino al 30 giugno 2007 e dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela per il periodo compreso tra l'1 luglio e il 31 dicembre 2007;
 - b) il corrispettivo PPE è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dall'1 gennaio 2008.
- 5.3 Pertanto, alla luce di quanto esposto al precedente punto 5.2, gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica relativi al secondo semestre (luglio – dicembre) dell'anno 2007 saranno finanziati attraverso la componente UC₁, la cui valorizzazione tiene pertanto conto della stima degli ammontari di perequazione di tutto l'anno 2007.
- 5.4 La scelta operata prevedendo che la componente UC₁ finanzia anche gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi al secondo semestre 2007 è connessa alle modalità di determinazione degli importi da recuperare. Tali modalità, da un

lato, sono rimaste invariate durante tutto l'anno 2007, dall'altro, saranno oggetto di revisione a conclusione della consultazione avviata con la pubblicazione in data 18 dicembre 2007 del documento "Servizio di maggior tutela: criteri per l'aggiornamento delle condizioni economiche di vendita dell'energia elettrica", atto n. 55/07 (di seguito: documento per la consultazione 18 dicembre 2007).

- 5.5 Conseguentemente a quanto illustrato al punto 5.3, la componente UC₁ sarà valorizzata, e pertanto sarà applicata ai clienti finali in maggior tutela, fino al completo assorbimento degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a tutto l'anno solare 2007.
- 5.6 Il corrispettivo PPE, destinato alla copertura degli errori di stima dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica relativi all'anno 2008 e non recuperati tramite adeguamento implicito del corrispettivo PED in corso d'anno, per il primo trimestre (gennaio – marzo) 2008, è fissato pari a 0 (zero).

Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi agli anni 2004, 2005 e 2006

- 5.7 In occasione dell'aggiornamento relativo al quarto trimestre (ottobre – dicembre) 2007, la componente UC₁ era stata dimensionata per permettere il recupero degli squilibri:
- a) relativi al sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato negli anni 2004 e 2005;
 - b) relativi al sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'anno 2006;
- 5.8 In occasione dell'aggiornamento connesso alla presente relazione tecnica relativo al primo trimestre (gennaio – marzo) 2008, gli squilibri di cui al precedente punto 5.7, lettera a), risultano interamente recuperati. Pertanto, la quota parte dell'aliquota della componente UC₁ che nel quarto trimestre (ottobre – dicembre) 2007 era pari a 0,11 cent€/kWh, nel primo trimestre (gennaio – marzo) 2008 è fissata pari a 0 (zero).
- 5.9 Con riferimento agli squilibri relativi al sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'anno 2006, in occasione dell'aggiornamento per il quarto trimestre (ottobre – dicembre) 2007, l'Autorità ha dimensionato l'aliquota sulla base dei dati disponibili, fissandola pari a 0,30 cent€/kWh, in modo da poter recuperare gli squilibri noti e quantificati alla data di aggiornamento entro la fine dell'anno 2007.
- 5.10 In occasione dell'aggiornamento oggetto della presente relazione tecnica, relativo al primo trimestre (gennaio – marzo) 2008, gli squilibri finora quantificabili di cui al precedente punto 5.7 lettera b), risultano interamente recuperati. Pertanto, la quota parte dell'aliquota della componente UC₁ che nel quarto trimestre (ottobre – dicembre) 2007 era pari a 0,30 cent€/kWh, nel primo trimestre (gennaio – marzo) 2008 è fissata pari a 0 (zero).

5.11 Va tenuto conto, peraltro, che la quantificazione definitiva degli oneri derivanti dal meccanismo di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2006 non risulta ancora disponibile, ma sarà tenuta in considerazione, non appena nota, nella quantificazione della componente UC₁ in occasione dei prossimi aggiornamenti.

Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2007

5.12 Dal confronto della valorizzazione ex ante ed ex post dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica con riferimento al periodo gennaio - novembre 2007, è emerso come i costi effettivamente sostenuti dall'Acquirente unico, tenuto conto dello sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 valorizzato al prezzo di acquisto nel MGP, siano stati complessivamente superiori a quelli stimati dall'Autorità per la determinazione dell'elemento PC nel primo semestre 2007 e dell'elemento PE nel secondo semestre 2007. Il differenziale relativo all'anno 2007 finora accertato e non ancora recuperato, è attualmente quantificabile in circa 146 milioni di euro.

5.13 Dal confronto della valorizzazione ex ante ed ex post dei costi di dispacciamento dell'energia elettrica sostenuti dall'Acquirente unico con riferimento al periodo gennaio-novembre 2007, è emerso come i costi effettivamente sostenuti dall'Acquirente unico, tenuto conto della quota di sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 ulteriore rispetto a quella valorizzata al prezzo del MGP, siano stati complessivamente superiori a quelli stimati dall'Autorità in occasione degli scorsi aggiornamenti per la determinazione dell'elemento OD per il primo semestre 2007 e dell'elemento PD per il secondo semestre 2007. Il differenziale relativo all'anno 2007 finora accertato e non ancora recuperato, è attualmente quantificabile in circa 91 milioni di euro.

5.14 L'ammontare degli squilibri di cui ai punti 5.12 e 5.13 non è definitivo, ma sarà oggetto di revisione nei prossimi mesi, quando saranno disponibili i dati di consuntivo relativi ai costi sostenuti dall'Acquirente unico nel mese di dicembre ed ai quantitativi di energia elettrica acquistata e venduta nell'anno 2007 ai clienti finali serviti nell'ambito del mercato vincolato e del servizio di maggior tutela.

Dimensionamento complessivo della componente UC₁ per il primo trimestre (gennaio - marzo) 2008

5.15 Tenuto conto di quanto sopra esposto, l'Autorità ritiene opportuno dimensionare l'aliquota della componente UC₁ in modo da consentire il recupero degli squilibri di cui ai punti 5.13 e 5.14 entro la fine dell'anno 2008. L'aliquota UC₁ pertanto passa da 0,41 cent€/kWh per il quarto trimestre (ottobre - dicembre) 2007 a 0,29 cent€/kWh per il primo trimestre (gennaio - marzo) 2008.

Egidio Fedele Dell'Oste
Direttore
Direzione tariffe

Guido Bortoni
Direttore
Direzione Mercati

Rosita Carnevalini
Direttore
Direzione Strategie, Studi e
Documentazione